



CANTONE DEI GRIGIONI IL SERVIZIO SANITARIO DI SALVATAGGIO IN SITUAZIONI QUOTIDIANE

STATO DICEMBRE 2018



Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
Departament da giustia, segirezza e sanadad
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

Indice

I. Introduzione.....	4
1. Scopo della pubblicazione.....	4
2. Definizione di salvataggio.....	4
3. Obiettivo e principi dell'organizzazione del servizio sanitario di salvataggio	4
II. Stato attuale del servizio sanitario di salvataggio in situazioni quotidiane del Cantone.....	6
1. Aiuto d'emergenza	6
1.1 Compiti	6
1.2 Collaborazione	6
1.3 Finanziamento e indennizzo.....	7
2. Chiamata d'emergenza	7
2.1 Compiti	7
2.1.1 CES 144 Grigioni.....	7
2.1.2 Centrale operativa della Rega	8
2.1.3 Centrale d'intervento della Polizia cantonale.....	8
2.2 Requisiti	9
2.2.1 Requisiti operativi	9
2.2.2 Requisiti relativi al personale	9
2.3 Organizzazione	10
2.4 Collaborazione	10
2.5 Finanziamento	10
3. Pronto soccorso	10
4. Organizzazioni di salvataggio.....	13
4.1 Obbligo di autorizzazione.....	13
4.2 Categorie di servizi di salvataggio	14
4.2.1 Servizi di salvataggio su strada	14
4.2.1.1 Servizi ambulanza degli ospedali pubblici	15
4.2.1.2 Altri servizi di salvataggio	17
4.2.1.2.1 Organizzazioni aventi diritto a sussidi	17
4.2.1.2.2 Organizzazioni non aventi diritto a sussidi.....	18
4.2.2 Servizi di salvataggio non legati alla strada	19
4.2.2.1 Organizzazioni aventi diritto a sussidi.....	21
4.2.2.1.1 Soccorso Alpino Svizzero	21
4.1.2.1.2 Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio	22

4.1.2.1.3	Associazioni grigionesi di samaritani.....	24
4.2.2.2.	Organizzazioni non aventi diritto a sussidi.....	26
4.2.2.2.1	Guardia aerea svizzera di soccorso	26
4.2.2.2.2	Imprese che gestiscono funivie (attività estiva)	27
4.2.2.3	Organizzazioni con un mandato di prestazioni attribuito per legge	27
4.2.2.3.1	Pompieri.....	27
4.2.2.3.2	Polizia cantonale.....	28
4.2.2.3.3	Ufficio del militare e della protezione civile	29
4.2.2.3.4	Gestori di funivie e scilift (attività invernale).....	29
4.2.2.3.5	Gestori delle infrastrutture ferroviarie	31
4.2.2.3.6	Care Team Grischun.....	33

I. Introduzione

1. Scopo della pubblicazione

La presente pubblicazione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ha lo scopo di offrire al pubblico una panoramica dell'organizzazione attuale del servizio sanitario di salvataggio. L'organizzazione del servizio sanitario di salvataggio consiste nella gestione di incidenti e di emergenze mediche che si verificano in situazioni quotidiane. In questo senso la pubblicazione illustra in particolare lo svolgimento dell'assistenza sanitaria e presenta le organizzazioni coinvolte nell'assistenza nonché i loro compiti. Vengono inoltre elencate le direttive attualmente poste alle organizzazioni con riguardo all'allarme, alla prontezza di intervento, all'equipaggiamento nonché alla formazione professionale, all'aggiornamento e alla formazione continua.

Eventi della quotidianità sono eventi che possono essere affrontati e gestiti dalle organizzazioni coinvolte nell'assistenza sanitaria in base a un mandato legale o a mandati di prestazioni secondo la procedura su cui si basa la catena di salvataggio (vedi pagina 6).

Non sono oggetto della pubblicazione le procedure del servizio sanitario in caso di incidente maggiore, le quali differiscono dalle procedure seguite nell'attività quotidiana.

La rappresentazione del servizio sanitario di salvataggio in situazioni quotidiane del Cantone dei Grigioni riflette lo stato a dicembre 2018. In conformità al proprio scopo, la pubblicazione sarà adeguata periodicamente, qualora risultino novità nell'organizzazione del servizio di salvataggio nel Cantone.

2. Definizione di salvataggio

Il termine salvataggio così come inteso nella pubblicazione comprende tutte le attività sanitarie che contribuiscono a localizzare, soccorrere e trasportare al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave le persone che si trovano in pericolo, malate o infortunate. Ciò avviene in particolare tramite mobilitazione delle forze d'intervento adeguate, localizzazione, soccorso, assistenza, applicazione in loco di misure salvavita e che contribuiscono a mantenere la salute, preparazione del paziente per il trasporto nonché trasporto mediante un mezzo di soccorso adeguatamente equipaggiato con personale di salvataggio qualificato.

3. Obiettivo e principi dell'organizzazione del servizio sanitario di salvataggio

Per i Grigioni quale Cantone di montagna con 150 valli e un insediamento decentralizzato come anche quale Cantone turistico, un servizio di salvataggio efficiente assume particolare importanza.

Per l'organizzazione del servizio sanitario di salvataggio nel Cantone, in primo piano vi è quindi il seguente obiettivo:

Il servizio sanitario di salvataggio nel Cantone è inteso a garantire che a ogni persona che si trova in pericolo, malata o infortunata possa essere prestato aiuto in modo possibilmente rapido e ottimale in tempo utile, indipendentemente da dove si trovi.

Per raggiungere tale obiettivo, il servizio sanitario di salvataggio nel Cantone deve essere organizzato secondo i seguenti principi:

- i servizi di salvataggio devono poter essere allarmati in maniera possibilmente semplice e rapida;
- l'allarme e il coordinamento dei servizi di soccorso devono essere garantiti 24 ore su 24;
- i servizi di trasporto di persone malate e infortunate degli ospedali pubblici devono essere supportati in base alle esigenze da basi ambulanza;
- personale di salvataggio qualificato nonché mezzi di salvataggio e trasporto opportuni devono garantire un'assistenza medica d'urgenza ottimale sul posto e durante il trasporto;
- in considerazione della libera scelta del medico e dell'ospedale, ogni persona deve essere trasportata al luogo di cura più vicino competente per il relativo trattamento;
- nel caso in cui la vita di persone malate o infortunate sia in pericolo deve essere mobilitato il mezzo di salvataggio e di trasporto migliore possibile;
- per garantire un aiuto rapido e ottimale devono essere stipulati accordi di prestazioni con le relative organizzazioni di salvataggio.

II. Stato attuale del servizio sanitario di salvataggio in situazioni quotidiane del Cantone

L'articolazione della rappresentazione dello stato attuale del servizio sanitario di salvataggio nel Cantone dei Grigioni corrisponde alla successione nella catena di salvataggio:



1. Aiuto d'emergenza

L'aiuto d'emergenza è il primo anello della catena di salvataggio. In situazioni che costituiscono un pericolo per la vita, le misure immediate nei primi minuti hanno un'influenza decisiva sulla sopravvivenza di persone colpite improvvisamente da una patologia grave (infarto, ictus) o gravemente infortunate.

1.1 Compiti

L'aiuto d'emergenza comprende la messa in sicurezza del luogo dell'incidente, l'allarme dei servizi di salvataggio professionali tramite chiamata d'emergenza, eventualmente il soccorso della persona infortunata al di fuori della zona di pericolo, l'applicazione di misure salvavita e che contribuiscono a mantenere la salute nonché l'assistenza della persona malata o infortunata.

L'aiuto d'emergenza può essere prestato da chiunque.

Le misure salvavita e che contribuiscono a mantenere la salute determinanti per la prestazione dell'aiuto d'emergenza vengono ad es. apprese nel quadro di corsi per soccorritori o di adesione a un'associazione samaritani.

Chi richiede il rilascio di una licenza per allievo conducente per veicoli a motore e motoveicoli deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51).

1.2 Collaborazione

La persona che presta l'aiuto d'emergenza è tenuta, se possibile, a dare seguito alle istruzioni dell'operatore della CES 144.

1.3 Finanziamento e indennizzo

Il Cantone non versa sussidi per lo svolgimento di corsi per soccorritori, per la partecipazione a tali corsi e per l'adesione a un'associazione samaritani.

Quale obbligo di assistenza generale, la prestazione dell'aiuto d'emergenza non viene indennizzata.

2. Chiamata d'emergenza

2.1 Compiti

2.1.1 CES 144 Grigioni

Alla Centrale d'emergenza sanitaria del Cantone dei Grigioni competono (fatta eccezione per la regione ospedaliera Mesolcina-Calanca) in particolare i seguenti compiti:

- ricezione delle chiamate d'emergenza in entrata e delle segnalazioni di emergenze 24 ore su 24;
- prima valutazione della chiamata d'emergenza e delle segnalazioni di emergenze;
- consulenza telefonica in merito alle misure immediate di pronto soccorso;
- decisione in merito ai mezzi di salvataggio e trasporto opportuni nonché mobilitazione e coordinamento di tutti gli interventi primari e secondari di tutti i servizi di salvataggio su strada e di tutte le basi ambulanza nel Cantone dei Grigioni tramite attribuzione scritta degli incarichi al servizio di salvataggio. Fino alla conclusione dell'intervento, la CES 144 rimane in contatto con il team di intervento tramite adeguati mezzi di comunicazione (ad es. Polycom, cellulare, apparecchio di trasmissione dello status ecc.). La determinazione dell'ospedale di destinazione avviene sul luogo dell'intervento da parte del relativo team. La CES 144 accerta la possibilità dell'ospedale di accogliere il paziente;
- in caso di persone in pericolo di vita (in particolare in caso di ferite multiple, trauma cranio-encefalico o sospette lesioni interne gravi nonché per tutti i casi urgenti gravi [ictus, infarto ecc.]) deve essere mobilitato il mezzo di salvataggio e di trasporto che in considerazione della situazione topografica, della situazione del traffico e delle condizioni meteorologiche può raggiungere più velocemente il luogo dell'evento e può garantire il salvataggio della persona nel miglior modo possibile;
- mobilitazione dei medici di servizio e dei medici del servizio di salvataggio in caso di persone in pericolo di vita. La CES 144 decide autonomamente in base a una lista di indicazioni oppure in base ai feedback del team d'intervento relativi alla situazione sul posto se debba intervenire un medico a seguito del fatto che una persona si trova in pericolo di vita;

- la Rega si occupa dell'elisoccorso e del relativo coordinamento. In questi casi la CES 144 collabora a stretto contatto con la Rega;
- per salvataggi in zone impervie, la CES 144 trasferisce la mobilitazione dei servizi di salvataggio adeguati e il coordinamento dell'intervento alla Rega o al Soccorso Alpino Svizzero (SAS);
- mobilitazione di first responder;
- mobilitazione dei membri del Care Team Grischun;
- stretta collaborazione con la polizia e i pompieri e con il personale di salvataggio delle imprese che gestiscono le funivie e gli scilift (pattugliatori ecc.);
- coordinamento dei servizi di salvataggio su strada con altri posti di coordinamento cantonali e intercantonali come ad esempio la centrale d'intervento della Polizia cantonale dei Grigioni (tel. 117 e 118), la centrale operativa della Rega (tel. 1414) o le centrali per chiamate d'emergenza di altri Cantoni e dei Paesi esteri confinanti.

Per la regione ospedaliera Mesolcina-Calanca la mobilitazione e il coordinamento degli interventi di salvataggio spettano a Ticino Soccorso 144 (cfr. art. 55 cpv. 2 LCA).

La CES 144 occupa gli stessi spazi della centrale d'intervento della Polizia cantonale.

2.1.2 Centrale operativa della Rega

Gli interventi di salvataggio aereo vengono coordinati e disposti dalla centrale operativa della Rega (tel. 1414) [art. 38 OLCA]. Le chiamate in arrivo alla CES 144 vengono inoltrate alla centrale operativa della Rega.

2.1.3 Centrale d'intervento della Polizia cantonale

La polizia (tel. 117) e i pompieri (tel. 118) vengono mobilitati dalla centrale d'intervento della Polizia cantonale a Coira.

La Polizia cantonale garantisce il coordinamento dell'intervento quando un incidente o un'emergenza richiede l'intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni (art. 2 cpv. 1 lett. f della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni [LPol; CSC 613.000]).

Le chiamate sul numero di telefono 112 (numero unico d'emergenza europeo) e 911 (numero d'emergenza americano) in tutto il Cantone dei Grigioni vengono prese dalla centrale d'intervento della Polizia cantonale dei Grigioni. Se le chiamate concernono casi di emergenza medica, esse vengono inoltrate alla CES 144.

2.2 Requisiti

2.2.1 Requisiti operativi

L'esercizio della CES deve essere garantito 24 ore su 24, dalle 9.00 alle 21.00 con due operatori, mentre dalle 21.00 alle 9.00 è sufficiente un solo operatore. Nel caso in cui chiamate in arrivo alla CES 144, in particolare durante il periodo in cui è presente un solo operatore (21.00 - 9.00), non possano essere ricevute, bisogna prevedere un inoltro della chiamata alla centrale d'intervento della Polizia cantonale.

2.2.2 Requisiti relativi al personale

Per il *personale* valgono i seguenti requisiti:

- dispone di una formazione medica d'urgenza (soccorritore diplomato SSS [scuola specializzata] o soccorritore ausiliario EPS [esame professionale superiore]) o di una formazione equivalente o di una formazione in un'altra professione del settore sanitario a livello secondario II o a livello terziario e almeno cinque anni di esperienza professionale;
- deve essere in grado di comunicare nelle seguenti lingue: tedesco e inglese o italiano;
- dispone di conoscenze informatiche;
- bisogna prendere in considerazione che verranno effettuare verifiche relative all'affidabilità del personale.

Per la *gestione operativa* (impiego al 100%) valgono i seguenti requisiti:

- dispone di una formazione in medicina d'urgenza;
- esperienza pluriennale nell'ambito del servizio di salvataggio;
- esperienza di condotta;
- conoscenze approfondite dei sistemi e dell'informatica.

Per la *gestione medica* (impiego al 5%) valgono i seguenti requisiti:

- medico d'urgenza SSMUS (Società svizzera di Medicina d'Urgenza e di Salvataggio);
- esperienza pluriennale nel servizio di salvataggio (nel caso ideale anche soccorso alpino).

Secondo le direttive del Dipartimento indicate nel concorso (datato 12 febbraio 2016), la CES 144 deve soddisfare le direttive dell'IAS relative al riconoscimento di centrali per chiamate d'emergenza CES 144 (Anerkennung von Sanitätsrufzentralen SNZ 144) entro il 1° gennaio 2020. Ne sono escluse le direttive relative alla doppia occupazione del personale 24 ore su 24 (pt. 6.6 delle direttive).

2.3 Organizzazione

La CES 144 è annessa all'Ufficio dell'igiene pubblica. Si trova negli spazi della Polizia cantonale nelle immediate vicinanze della relativa centrale d'intervento. Nel piano d'esercizio del 31 ottobre 2017 redatto dalla CES 144 e dalla Polizia cantonale vengono disciplinati la struttura di comando della centrale d'intervento e la collaborazione tra le centrali.

2.4 Collaborazione

I servizi di salvataggio su strada devono poter essere allarmati in qualsiasi momento con almeno due mezzi di comunicazione (ridondanza) indipendenti l'uno dall'altro dal punto di vista tecnico (Polycom, pager, fax ecc.).

I mezzi di comunicazione per la comunicazione diretta tra la CES 144 e i servizi di salvataggio in azione sono attualmente il sistema di radiotrasmissione di sicurezza "Polycom", la rete mobile pubblica e un apparecchio di trasmissione di informazioni relative all'ubicazione e alla prontezza d'intervento del mezzo di salvataggio (cosiddetto apparecchio di trasmissione dello status).

2.5 Finanziamento

Le persone trasportate dal servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario di un ospedale pubblico allertato dal posto centrale di coordinamento devono partecipare alle spese d'esercizio del posto di coordinamento (art. 52 cpv. 3 frase 1 LCA). L'ammontare della partecipazione viene stabilito dal Governo e ammonta ad al massimo 200 franchi per intervento disposto dal posto di coordinamento (art. 52 cpv. 3 frase 2 LCA). L'importo stabilito va fatturato dall'ospedale e inoltrato al posto di coordinamento (art. 52 cpv. 3 frase 3 LCA).

Dal 1° gennaio 2019 la forfetaria per chiamata ammonta a 50 franchi per interventi primari e a 30 franchi per interventi secondari (art. 46 cpv. 1 lett. a e b OLCA).

Le spese non coperte della CES 144 vengono assunte dal Cantone.

Il Cantone versa un contributo a Ticino Soccorso 144 per la disposizione e il coordinamento degli interventi di salvataggio nella regione ospedaliera Mesolcina-Calanca.

3. Pronto soccorso

Il pronto soccorso, come l'aiuto d'emergenza, può essere prestato da ogni persona.

Se non avviene già quale aiuto d'emergenza, esso comprende la messa in sicurezza del luogo dell'incidente, l'allertamento dei servizi di salvataggio professionali tramite chiamata d'emergenza, eventualmente il soccorso della persona infortunata al di fuori della zona di pericolo, l'applicazione di misure salvavita urgenti e che contribuiscono a mantenere la salute nonché l'assistenza della persona malata o infortunata ed eventualmente, quale prosecuzione dell'aiuto d'emergenza, l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni per la prima assistenza alle persone malate o infortunate fino all'arrivo dell'aiuto professionale. Vi rientrano in particolare mi-

sure salvavita ampliate e che contribuiscono a mantenere la salute nonché il trattamento del dolore.

Excursus: first responder (volontari che possono essere allarmati)

In alcune regioni del Cantone dei Grigioni sono state create sul posto organizzazioni di first responder, poiché da un lato l'arrivo dei servizi di salvataggio professionali sul luogo dell'evento richiede troppo tempo e d'altro lato la scarsa frequenza degli interventi non giustifica la realizzazione di una base ambulanza supplementare.

Compiti

I first responder forniscono pronto soccorso fino all'arrivo delle forze d'intervento professionali e presentano a queste ultime un breve rapporto. Eventualmente sostengono il loro intervento.

L'intervento di first responder è indicato in particolare nei seguenti casi: persone prive di sensi / arresto cardiocircolatorio, svenimento, forti emorragie visibili, dolori toracici, dispnea nonché protezione dal calore e dal freddo.

Chiamata, collaborazione

Affinché vengano mobilitati dalla CES 144 ai sensi dell'art. 42 OLCA, i first responder devono essere affiliati a un'organizzazione di first responder.

La chiamata dei first responder viene effettuata dalla CES 144, parallelamente alla chiamata delle forze d'intervento professionali. I dati di contatto vengono comunicati alla CES 144 dalle organizzazioni di first responder.

Per motivi di autoprotezione, in caso di incidenti stradali i first responder non vengono mobilitati, a meno che non facciano parte di un'organizzazione di primo intervento come polizia e pompieri.

I collaboratori delle forze d'intervento professionali hanno la facoltà di impartire istruzioni ai first responder.

Organizzazioni di first responder

Attualmente nel Cantone dei Grigioni esistono organizzazioni di first responder nelle seguenti ubicazioni: Albula, Avers-Ferrera, Lenzerheide, Trin e Vals.

Requisiti

Le organizzazioni di first responder e i loro membri devono soddisfare i seguenti requisiti:

Organizzazioni di first responder

- *Equipaggiamento: ogni organizzazione di first responder deve disporre di un equipaggiamento medico. Esso deve comprendere in particolare uno zaino per le emergenze, un defibrillatore semiautomatico (AED) nonché una bombola di ossigeno. L'equipaggiamento medico deve essere depositato in un luogo centrale del paese in modo tale che il first responder chiamato a intervenire possa portare con sé l'equipaggiamento sul luogo dell'evento.*

- *Stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile e contro gli infortuni da parte delle organizzazioni di first responder per gli interventi e i corsi di formazione e perfezionamento professionale dei propri membri.*

First Responder

- *Equipaggiamento:* ogni membro di un'organizzazione di first responder deve disporre di un mezzo di comunicazione adeguato (almeno telefono cellulare) nonché del seguente materiale: gilet da intervento verde first responder, verbali di intervento, torcia elettrica nonché cartine.
- *Capacità personali:* i first responder devono saper lavorare sia individualmente, sia in gruppo, devono saper assumere la direzione in situazioni d'emergenza, devono saper mantenere la calma in situazioni difficili e disporre di stabilità emotiva e robustezza fisica.
- *Formazione e perfezionamento professionale dei membri* di organizzazioni di first responder: i first responder devono disporre di un diploma del livello di formazione 2 secondo la sistemica dei corsi dell'organo di certificazione per la formazione di volontari nel servizio di salvataggio o di una formazione equivalente.¹

Inoltre devono essere disposti ad aggiornare costantemente le proprie competenze.

Finanziamento e indennizzo

Contrariamente alle forze d'intervento professionali, i first responder o le relative organizzazioni quali organizzazioni di volontari non possono fatturare le proprie prestazioni né agli assicuratori malattia, né alle persone malate o infortunate. Il Cantone non versa sussidi alle organizzazioni di first responder.

¹ https://www.svbs-asse.ch/assets/downloads/w7de81e13032200073056144f9dfb626/w7de81e13032a-0036fc360d9c13491d3/uebersicht_niveau_1-3_2010.pdf (consultato il 13.11.2018).

4. Organizzazioni di salvataggio

4.1 Obbligo di autorizzazione

Conformemente all'art. 17 cpv. 1 lett. d della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, LSan; CSC 500.000), il trasporto a scopo professionale di malati e infortunati richiede un'autorizzazione d'esercizio. È considerato trasporto il trasporto di persone malate e infortunate che necessitano di assistenza medica durante il trasporto o che devono essere trasportate in barella. Il trasporto è considerato a scopo professionale se viene svolto per professione e dietro compenso (art. 23 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria, OLSan; CSC 500.010).

I presupposti per l'autorizzazione sono definiti negli art. 19 e 24 della legge sanitaria nonché nell'art. 24 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria.

L'art. 19 LSan recita:

L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile se:

- a) è stata designata una persona che dirige l'azienda;
- b) l'azienda è attrezzata e gestita in modo corrispondente alle prestazioni offerte e alle direttive del Governo;
- c) l'azienda soddisfa le direttive del Governo relative al personale (qualità della struttura) dal profilo qualitativo e quantitativo;
- d) è provata l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità riconosciuto dall'Ufficio;
- e) viene fornita la prova relativa alla stipula di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale in conformità al tipo e all'entità dei rischi o relativa ad altre garanzie equivalenti.

L'art. 24 LSan recita:

¹ L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto a titolo professionale di malati e infortunati viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile dell'azienda se inoltre:

- a) è stato designato un responsabile medico in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio;
- b) è garantita la libera scelta del medico e dell'ospedale.

² Le aziende che trasportano a scopo professionale malati e infortunati le cui funzioni vitali non sono pregiudicate sono esentate dall'obbligo di adempiere la condizione di cui al capoverso 1 lettera a.

L'art. 24 cpv. 1 OLSan concretizza l'art. 19 lett. c LSan. Secondo tale disposizione, l'autorizzazione per il trasporto a titolo professionale di malati e di infortunati viene rilasciata se l'azienda dispone del riconoscimento dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) o se soddisfa le seguenti condizioni corrispondenti allo scopo dell'azienda:

- a) sono soddisfatti i requisiti posti a un salvataggio di persone qualificato ed è disponibile il necessario equipaggiamento di salvataggio;
- b) è garantita la prontezza operativa;
- c) il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale necessari.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare la zona di intervento e i tipi di intervento ammessi (art. 25 cpv. 1 OLSan). I servizi ambulanza in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale (art. 25 cpv. 2 OLSan).

4.2 Categorie di servizi di salvataggio

Con riguardo all'organizzazione del salvataggio e alla regolamentazione delle competenze, la legge sulla cura degli ammalati del Cantone dei Grigioni distingue tra servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su strada (art. 54 cpv. 1 LCA) e servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario non effettuato su strada (art. 54 cpv. 2 LCA).

4.2.1 Servizi di salvataggio su strada

I servizi di salvataggio su strada sono competenti per il salvataggio e il soccorso di persone malate e infortunate che si trovano in luoghi che possono agevolmente essere raggiunti con un veicolo stradale.

Il servizio di salvataggio su strada vede coinvolti gli attori seguenti:

Servizi ambulanza degli ospedali pubblici

Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LCA, gli ospedali pubblici sono responsabili per un efficiente servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su strada nella loro regione. A questo scopo gli ospedali pubblici devono gestire servizi di salvataggio su strada.

Altri servizi di salvataggio

a) Aveni diritto a sussidi

Conformemente all'art. 57 cpv. 1 LCA, il Governo può riconoscere quali aventi diritto a sussidi altri servizi di salvataggio a integrazione dei servizi ambulanza degli ospedali pubblici, se dal punto di vista del Cantone vi è un bisogno della prestazione. Ciò è il caso in valli e località discoste. Il riconoscimento viene concesso per zone d'intervento concrete. I servizi di salvataggio in questione gestiscono cosiddette basi ambu-

lanza. I servizi ambulanza e le basi ambulanza riconosciuti possono autogestirsi oppure essere gestiti dall'ospedale della regione.

b) Non aventi diritto a sussidi

Questi servizi di salvataggio soddisfano sì i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione. Dal punto di vista del Cantone non vi è però un bisogno della prestazione oppure non è dimostrata la necessità di un aiuto finanziario. Gli ospedali pubblici hanno la possibilità di coinvolgere questi servizi di salvataggio nell'organizzazione del soccorso su strada.

4.2.1.1 Servizi ambulanza degli ospedali pubblici

COMPITI

Il compito dei servizi ambulanza degli ospedali pubblici per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su strada comprende sia i trasporti primari (trasporto dal luogo dell'emergenza a un luogo adeguato per il trattamento stazionario), sia i trasporti secondari (trasferimento da un luogo di trattamento stazionario a un altro).

Nel rispetto della libera scelta del medico e dell'ospedale (art. 24 cpv. 1 lett. b LSan), la persona malata o infortunata deve essere trasportata al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave. In rari casi eccezionali il trasporto del paziente all'ospedale regionale per procedere alla stabilizzazione prima di un suo ulteriore trasferimento può rappresentare una misura salvavita.

I trasporti secondari sono parte integrante di un efficiente servizio di trasporto su strada di persone malate e infortunate. Gli ospedali devono fornire autonomamente le corrispondenti prestazioni di base oppure devono accordarsi in merito con altri ospedali o con privati.

REQUISITI

I requisiti in termini di personale e di infrastrutture che l'ospedale deve soddisfare per adempiere i compiti vengono stabiliti negli accordi di prestazioni tra il Dipartimento e l'ospedale. I servizi ambulanza degli ospedali pubblici soddisfano le direttive dell'IAS concernenti il riconoscimento di servizi ambulanza² oppure le direttive concernenti il riconoscimento di piccoli servizi ambulanza e basi delle ambulanze nel Cantone dei Grigioni del 15 dicembre 2009 (allestite e approvate dalla Commissione di salvataggio)³, basate sull'art. 24 cpv. 1 OLSan.

² <http://www.ivr-ias.ch/rettungsdienst.html> (consultato il 25.10.2018)

³ <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/ueberuns/Seiten/verordnungen.aspx> (consultato il 13.11.2018)

ORGANIZZAZIONE

Fatta eccezione per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nella regione ospedaliera Mesolcina-Calanca, la quale non dispone di un proprio ospedale regionale, i seguenti dodici servizi pre-ospedalieri pubblici di soccorso e trasporto sanitario su strada sono annessi agli ospedali pubblici.

- Rettung Chur (servizio ambulanza dell'Ospedale cantonale dei Grigioni)
- REO Oberengadin (servizio ambulanza dell'ospedale Oberengadin Samedan)
- REDA Davos (servizio ambulanza dell'ospedale di Davos)
- SA Poschiavo (servizio ambulanza del Centro Sanitario Valposchiavo; Ospedale San Sisto Poschiavo)
- SA Prättigau (servizio ambulanza della Flury Stiftung; ospedale di Schiers)
- SA Scuol (servizio ambulanza del Center da sandà Engiadina Bassa)
- SA Surselva (servizio ambulanza dell'ospedale regionale della Surselva Ilanz)
- SA Sursès (servizio ambulanza del Center da Sanadad Savognin)
- SA Thusis (servizio ambulanza dell'ospedale di Thusis)
- SA Val Bregaglia (servizio ambulanza del Centro Sanitario Bregaglia)
- SA Val Müstair (servizio ambulanza del Center da sandà Val Müstair)
- SAM Mesolcina (Servizio Ambulanza del Moesano Roveredo)

COINVOLGIMENTO DEI MEDICI NEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MALATE E INFORTUNATE

Gli ospedali sono liberi di decidere se, in caso di chiamata d'emergenza con compromissione certa o supposta delle funzioni vitali (P1), oltre ai soccorritori professionali diplomati e agli ausiliari di trasporto con esperienza professionale intendano coinvolgere nel servizio di trasporto di persone malate e infortunate anche i medici impiegati presso la loro azienda (sistema "medici nel servizio ambulanza") o i medici di servizio (sistema "medici di servizio").

Sistema "medici nel servizio ambulanza"

Nel sistema "medici nel servizio ambulanza" gli ospedali impiegano i medici al servizio della loro azienda per il soccorso pre-ospedaliero professionale. Essi ne garantiscono la reperibilità e l'immediata disponibilità in caso di emergenza nonché il loro equipaggiamento con il materiale necessario. Se del caso forniscono loro anche il veicolo necessario.

I medici si recano sul luogo dell'intervento con il mezzo del servizio ambulanza ("sistema compatto") oppure indipendentemente dal team dell'ambulanza ("sistema rendez vous").

Sistema "medici di servizio"

Secondo il sistema "medici di servizio", gli ospedali devono accordarsi con i servizi di guardia medica regionali e indennizzare i medici per le prestazioni da loro fornite nel quadro del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (art. 54 cpv. 1 LCA). Sulla base dell'accordo di prestazioni del 12 maggio 2006 (cfr. decreto governativo del 30 maggio 2006; prot. n. 612), l'Ordine dei medici grigioni assicura un servizio capillare da parte dei medici di servizio nel Cantone. L'accordo di prestazioni stipulato tra il Cantone e l'Ordine dei medici grigioni disciplina i compiti, la formazione e il perfezionamento, il materiale necessario nonché l'indennizzo previsto

per i medici di servizio e per l'Ordine dei medici grigioni. Il medico di servizio si reca sul luogo dell'intervento con il suo veicolo privato ("sistema rendez vous"). Il piano dei medici di servizio viene allestito dall'Ordine dei medici grigioni per ciascuna regione ospedaliera. L'Ordine dei medici grigioni si occupa di trasmettere i piani dei medici di servizio alla CES 144.

Per le singole regioni del servizio di picchetto, i comitati direttivi delle associazioni regionali, in collaborazione con le regioni del servizio di picchetto e con gli ospedali, possono stabilire collaborazioni a livello di luoghi e tempi per il servizio di emergenza e di guardia medica (cfr. art. 2 del regolamento sul servizio di picchetto medico nel Cantone dei Grigioni del 24 marzo 2018).

MOBILITAZIONE

I servizi ambulanza degli ospedali pubblici e i medici di servizio vengono mobilitati dalla CES 144.

Il Servizio Ambulanza del Moesano e i medici di servizio della regione ospedaliera Mesolcina-Calanca vengono mobilitati da Ticino Soccorso 144.

FINANZIAMENTO DEI SERVIZI AMBULANZA E INDENNIZZO DEI MEDICI DI SERVIZIO

L'intervento dei servizi ambulanza viene finanziato mediante il contributo dell'assicurazione malattie obbligatoria. Conformemente all'art. 26 seg. dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre, RS 832.112.31) l'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti, tuttavia al massimo 500 franchi per anno civile, e il 50 per cento delle spese per salvataggi, tuttavia al massimo 5000 franchi per anno civile. Il finanziamento residuo deve essere assunto dalla persona trasportata.

L'indennizzo dei medici liberi professionisti per il loro coinvolgimento quali medici di servizio nel servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario dell'ospedale è disciplinato nell'art. 45 OLCA. Esso ammonta a 800 franchi per ogni giorno di servizio prestato durante i fine settimana o i giorni festivi che supera il limite di 12,5 giorni di servizio all'anno prestati durante i fine settimana o i giorni festivi.

Inoltre, in base all'art. 22 LCA, il Cantone versa sussidi agli ospedali per i servizi ambulanza.

4.2.1.2 Altri servizi di salvataggio

4.2.1.2.1 Organizzazioni aventi diritto a sussidi

In virtù dell'art. 57 cpv. 1 LCA, per garantire l'assistenza medica d'emergenza il Governo può riconoscere come aventi diritto a sussidi organizzazioni che gestiscono basi ambulanza.

Al momento attuale, nelle seguenti località del Cantone vengono gestite basi ambulanza riconosciute dal Governo come aventi diritto a sussidi:

- Arosa
- Disentis/Mustér (Cadi)
- Samnaun
- St. Moritz (quale seconda base del servizio ambulanza Oberengadin)

- Zernez
- Bergün (durante i mesi invernali, quale seconda base del servizio ambulanza Thusis)
- Klosters (durante i mesi invernali, quale seconda base del servizio ambulanza Schiers)

COMPITI

I compiti delle basi ambulanza corrispondono ai compiti dei servizi ambulanza degli ospedali pubblici (cfr. n. 4.2.1.1, capitolo "Compiti").

REQUISITI

I requisiti che devono essere soddisfatti dalle basi ambulanza corrispondono a quelli che devono essere soddisfatti dai servizi ambulanza degli ospedali pubblici (cfr. n. 4.2.1.1, capitolo "Requisiti").

ORGANIZZAZIONE

Per via dell'art. 54 cpv. 1 LCA, secondo cui gli ospedali pubblici sono responsabili per un efficiente servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su strada nella loro regione, dal punto di vista professionale la base ambulanza è subordinata all'ospedale responsabile per il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario nella regione ospedaliera.

Il coinvolgimento delle basi ambulanza nel servizio pre-ospedaliero pubblico di soccorso e trasporto sanitario della regione ospedaliera deve essere stabilito in un accordo di prestazioni tra la base ambulanza e l'ospedale.

MOBILITAZIONE

Fatta eccezione per la base ambulanza del SAM Mesolcina, i trasporti di pazienti effettuati dalle basi ambulanza coinvolte nel servizio pre-ospedaliero pubblico di soccorso e trasporto sanitario devono essere disposti dalla CES 144 dei Grigioni (art. 33 OLCA).

FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato mediante il contributo dell'assicurazione malattie obbligatoria (art. 26 seg. OPre), un contributo dell'ospedale pubblico o del Cantone nonché il finanziamento residuo da parte della persona trasportata.

In base all'art. 22 LCA, il Cantone versa agli ospedali pubblici sussidi per la gestione delle basi ambulanza riconosciute.

4.2.1.2.2 Organizzazioni non aventi diritto a sussidi

Queste organizzazioni sono servizi di trasporto di persone malate e infortunate che soddisfano i presupposti per l'autorizzazione. Dal punto di vista del Cantone la prestazione da loro fornita non è però indispensabile e la necessità di un aiuto finanziario non è dimostrata.

Tra queste organizzazioni di soccorso rientrano anche le imprese che gestiscono funivie e scilift con i loro servizi di trasporto.

Excursus: servizi di trasporto delle imprese che gestiscono funivie e scilift

Alcune imprese che gestiscono funivie e scilift gestiscono servizi di trasporto di pazienti su strada.

Compiti

Durante la stagione invernale, servizi di trasporto di pazienti delle imprese che gestiscono funivie e scilift trasportano su strada gli sportivi infortunati le cui funzioni vitali non sono compromesse (interventi P2: intervento immediato per un'emergenza senza compromissione delle funzioni vitali) al luogo di trattamento più vicino (di norma studio di un medico generico).

Requisiti

I servizi di trasporto delle imprese che gestiscono funivie e scilift devono disporre di un veicolo all'interno del quale possa essere assicurata la slitta con la persona infortunata. Non si procede a un trasbordo della persona infortunata.

In linea di principio, durante il trasporto la persona infortunata deve essere assistita da un accompagnatore (in possesso, a seconda del comprensorio sciistico, di un brevetto di pattugliatore A, B o C di Funivie Svizzere, cfr. n. 4.2.2.3.3 capitolo "Mobilitazione, prontezza operativa, equipaggiamento nonché formazione professionale, aggiornamento e formazione continua").

In considerazione della brevità dei trasporti, questa direttiva è sufficiente anche in caso di interventi P2.

Organizzazione

L'organizzazione del servizio di salvataggio compete alle imprese che gestiscono funivie e scilift.

Mobilitazione

I servizi di salvataggio vengono mobilitati dalle imprese che gestiscono funivie e scilift.

Gli interventi non vengono disposti dalla CES 144, dato che i corrispondenti veicoli non possono essere impiegati per interventi di altro tipo.

Finanziamento

I costi sono a carico della persona trasportata.

4.2.2 Servizi di salvataggio non legati alla strada

COMPETENZA

I servizi di salvataggio non legati alla strada sono competenti per la localizzazione, il soccorso e il salvataggio di persone malate, infortunate o che si trovano in pericolo in zone che possono

essere raggiunte solo con difficoltà o che non possono essere raggiunte con un veicolo stradale. Ciò riguarda in particolare il soccorso e il salvataggio di persone infortunate o che si sono perse al di fuori di strade e sentieri accessibili con veicoli, su terreni impervi e nelle vicinanze di corsi d'acqua, segnatamente di escursionisti, di persone che praticano la mountain bike, di sciatori, di sciatori e di fondisti.

COMPITI

Il compito dei servizi di salvataggio non legati alla strada consiste nell'adozione di misure atte a preservare la vita e/o a evitare ulteriori danni alla salute delle persone malate o infortunate, nel preparare queste persone per il trasporto e nel trasportarle, garantendo loro assistenza adeguata, in un luogo nel quale possano essere affidate a un servizio di salvataggio su strada o a un servizio di salvataggio aereo nonché nel localizzare e nel salvare persone esposte a un pericolo.

MOBILITAZIONE

Conformemente agli art. 38 segg. OLCA, la mobilitazione delle organizzazioni di salvataggio non legate alla strada per la localizzazione, il soccorso e il salvataggio di persone malate, infortunate o che si trovano in pericolo in zone che possono essere raggiunte solo con difficoltà o che non possono essere raggiunte con un veicolo stradale avviene per quanto riguarda il soccorso aereo da parte della centrale operativa della Rega, per quanto riguarda il salvataggio in montagna e in acqua da parte del posto centrale di coordinamento (CES 144) o da parte della centrale d'intervento della Polizia cantonale e per quanto riguarda il salvataggio di persone che praticano sport invernali da parte dei concessionari (imprese che gestiscono funivie e scilift).

SPESE IRRECUPERABILI

In base all'art. 60 cpv. 2 LCA in unione con l'art. 47 cpv. 1 OLCA, il Cantone può assumersi le spese irrecuperabili di operazioni di ricerca, di soccorso e di salvataggio delle altre organizzazioni coinvolte, se l'incarico dell'intervento di ricerca, di soccorso o di salvataggio è stato conferito da un'organizzazione autorizzata o da un servizio di coordinamento autorizzato e se nel corso di questo intervento non è stata trovata nessuna persona.

RICONOSCIMENTO

Al fine di garantire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario non legato alla strada e la localizzazione, il soccorso e il salvataggio di persone che si trovano in pericolo, il Governo può riconoscere istituzioni private e pubbliche di salvataggio come aventi diritto a sussidi (art. 54 cpv. 2 LCA).

Il Governo riconosce un'organizzazione se dal punto di vista del Cantone vi è un bisogno della prestazione ed è dimostrata la necessità di un aiuto finanziario. Esso stipula con le organizzazioni riconosciute un accordo di prestazioni che disciplina i loro compiti e la loro retribuzione (art. 57 LCA).

4.2.2.1 Organizzazioni aventi diritto a sussidi

Le seguenti organizzazioni sono riconosciute dal Governo e ricevono quindi sussidi cantonali.

4.2.2.1.1 Soccorso Alpino Svizzero

Il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) è stato incaricato dal Cantone della ricerca, della localizzazione, del soccorso e del salvataggio di persone in montagna o in zone di difficile accesso (decreto del Governo del 23 agosto 2011, prot. n. 778). Ne fanno parte il soccorso in caso di valanghe, azioni di ricerca e di evacuazione su terreni impervi, in o lungo corsi o specchi d'acqua nonché il supporto in caso di incidente maggiore.

COMPITI

Conformemente all'accordo del 17 giugno 2011, al SAS competono i seguenti compiti:

- ricerca, localizzazione, soccorso e salvataggio di persone infortunate o che si sono perse in montagna o in zone di difficile accesso
- supporto in caso di incidente maggiore in zone impervie
- soccorso in caso di valanghe al di fuori delle piste da sci messe in sicurezza e segnalate
- supporto al soccorso in caso di valanghe su piste da sci messe in sicurezza
- supporto in caso di valanghe che colpiscono aree abitate
- supporto ad azioni di ricerca e di evacuazione su terreni impervi
- consulenza e sostegno agli organi di condotta cantonale, in particolare nella valutazione dei pericoli in montagna

Il SAS è responsabile per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento per specialisti cantonali del salvataggio e per i quadri delle stazioni di soccorso alpino.

A tale scopo il SAS ha allestito un piano di formazione.

Nell'accordo il SAS viene autorizzato a fornire le proprie prestazioni mediante subappaltatori.

ORGANIZZAZIONE

Il SAS è una fondazione autonoma senza scopo di lucro, fondata dalla Rega e dal Club Alpino Svizzero CAS. Il SAS è suddiviso in sette associazioni regionali.

Il SAS ha delegato lo svolgimento dei propri compiti sul territorio del Cantone dei Grigioni all'associazione regionale Soccorso Alpino Grigioni (ARG). I membri dell'ARG sono le sezioni grigionesi del CAS nonché il CAS Bellinzona. L'ARG dispone di 27 stazioni di soccorso.

L'ARG dispone di diversi specialisti (specialista elicottero SSE, specialista unità cinofile da valanga e da ricerca in superficie, specialista settore medico e specialista canyoning) per interventi particolari in montagna e in zone di difficile accesso.

MOBILITAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli specialisti del salvataggio dell'ARG vengono allarmati e mobilitati dalla centrale operativa della Rega 1414. La CES 144 inoltra alla centrale operativa della Rega le chiamate che richiedono l'intervento degli specialisti dell'ARG.

Per interventi in collaborazione con altre organizzazioni di primo intervento, nel Cantone dei Grigioni a livello di condotta il SAS deve utilizzare il sistema di radiotrasmissione di sicurezza POLYCOM.

PROTEZIONE ASSICURATIVA

In conformità all'accordo di prestazioni stipulato tra il Cantone dei Grigioni e il SAS spetta al SAS garantire che le persone impiegate dal SAS e dai subappaltatori siano assicurate contro gli infortuni. Il SAS si impegna inoltre a garantire che tutte le stazioni di soccorso, i soccorritori e la competente sezione CAS coinvolti nell'intervento siano assicurati contro pretese di responsabilità civile in relazione a tutti gli elementi dell'azione di soccorso.

FINANZIAMENTO E INDENNIZZO

Il Cantone dei Grigioni indennizza il SAS per le prestazioni di base con un importo forfetario stabilito nell'accordo di prestazioni.

I costi risultanti dall'intervento vengono fatturati dal SAS alla persona soccorsa o alla sua assicurazione in conformità alle tariffe definite nel contratto (accordo tra gli assicuratori conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF [CTM], l'assicurazione militare, rappresentata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni [Suva] e il SAS del 31 marzo 2006 nonché accordo tra Santésuisse e il SAS del 21 dicembre 2010).

4.1.2.1.2 Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio

La Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG) è incaricata dal Governo di fornire prestazioni nel quadro della localizzazione biologica e tecnica di dispersi in superficie e nelle macerie in caso di eventi naturali quali terremoti, frane, colate detritiche, crollo di infrastrutture ed edifici nonché in caso di incidenti (decreto del Governo del 28 novembre 2017, prot. n. 1028).

COMPITI

Conformemente all'accordo del 30 novembre / 6 dicembre 2017, a REDOG competono i seguenti compiti:

- organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento per team di ricerca di dispersi in superficie e nelle macerie (team conducente e cane per la ricerca in superficie, in caso di catastrofe e la ricerca di cadaveri nonché specialisti per la localizzazione tecnica)
- acquisto del materiale necessario per la localizzazione

- garanzia della prontezza operativa in termini di personale e materiale (tempo d'intervento tra le due e le quattro ore, 24 ore su 24) di team di cani da catastrofe (team CAT) idonei all'intervento e sottoposti a esame a cadenza regolare, di team di ricerca in superficie (team RIC) dotati di GPS, di aiutanti specializzati Search and Rescue (SAR) equipaggiati con strumenti di ricerca Flir e con droni nonché di team per la localizzazione tecnica (LT) tra le macerie dotati di search cam e di mezzi di localizzazione acustica
- scambio di esperienze e formazione relativa all'intervento con stati maggiori di condotta cantonali e comunali nonché con organizzazioni di intervento della protezione civile e della protezione della popolazione per la localizzazione biologica e tecnica e per l'allestimento di corrispondenti moduli di formazione

Per la localizzazione biologica e tecnica di dispersi in superficie e nelle macerie in caso di eventi naturali quali terremoti, frane, colate detritiche, crolli di infrastrutture nonché in caso di incidenti, conformemente all'accordo di prestazioni REDOG mette a disposizione la seguente squadra di intervento immediato:

Effettivo in caso di catastrofe:

- 1 capo localizzazione
- 1 capo équipe
- 3 conducenti di cani
- 2 specialisti della localizzazione tecnica

Effettivo in caso di ricerca in superficie:

- 1 capo intervento
- 3-6 team cane-conduttore
- aiutanti SAR
- apparecchi di ricerca Flir

A seconda delle dimensioni dell'evento, rinforzo con team corrispondenti:

in accordo con gli stati maggiori di condotta cantonali e comunali nonché con le organizzazioni di salvataggio e la polizia

REQUISITI

REDOG soddisfa le direttive della United Nations-International Search and Rescue Advisory Group (UN-INSARAG). Questi requisiti di qualità sono soddisfatti anche dai team SAR impiegati nel Cantone in caso di interventi reali.

ORGANIZZAZIONE

REDOG è un'organizzazione di salvataggio della Croce Rossa Svizzera. L'associazione è composta da dodici gruppi regionali ripartiti tra tutta la Svizzera: questi gruppi regionali sono responsabili per la formazione di base dei loro team di cani da salvataggio e dispongono di una propria infrastruttura d'intervento. Il territorio del Cantone dei Grigioni è coperto dal gruppo regionale dei Grigioni (REDOG GR).

COLLABORAZIONE, ALLARME, MOBILITAZIONE

Le organizzazioni partner di REDOG sono la Rega e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS).

Le squadre di intervento immediato di REDOG possono essere allarmate e mobilitate 24 ore su 24 / 365 giorni all'anno da privati e autorità mediante il numero d'emergenza di REDOG 0844 441 144. Il tempo d'intervento si attesta tra le due e le quattro ore.

PROTEZIONE ASSICURATIVA

In conformità all'accordo di prestazioni stipulato tra il Cantone dei Grigioni e REDOG spetta a REDOG garantire che le persone da essa impiegate siano assicurate contro gli infortuni. REDOG si impegna inoltre a garantire che tutti i team di ricerca di dispersi in superficie e nelle macerie coinvolti nell'intervento siano assicurati contro pretese di responsabilità civile in relazione a tutti gli elementi della localizzazione.

FINANZIAMENTO E INDENNIZZO

Il Cantone dei Grigioni indennizza REDOG con un importo forfetario stabilito nell'accordo.

4.1.2.1.3 Associazioni grigionesi di samaritani

In qualità di volontari, i samaritani garantiscono le prime cure professionali in caso di lesioni minime ma anche nei casi d'emergenza che mettono a repentaglio la vita. Le formazioni e gli esercizi regolari permettono ai samaritani di agire in modo rapido e professionale in caso d'emergenza.

Conformemente al contratto di prestazioni del 4 settembre 2015 approvato dal Governo, la Federazione cantonale delle associazioni grigionesi di samaritani (FCAGS) fornisce prestazioni nel quadro della formazione e del perfezionamento di non professionisti (decreto del Governo del 13 ottobre 2015, prot. n. 853).

COMPITI

Associazioni grigionesi di samaritani

Le associazioni grigionesi di samaritani formano non professionisti negli ambiti pronto soccorso e rianimazione cardio-polmonare (RCP, basic life support).

Federazione cantonale delle associazioni grigionesi di samaritani

In conformità al mandato di prestazioni, la FCAGS provvede affinché

- tutte le regioni della FCAGS siano assistite da un istruttore in questioni specialistiche, in relazione a temi di condotta dell'associazione e nello sviluppo dell'organizzazione;
- i quadri attivi dell'associazione (monitori samaritani, monitori di corsi) nonché gli istruttori attivi frequentino i perfezionamenti professionali annuali (1 giorno all'anno);

- la garanzia della qualità nella formazione di pronto soccorso per non professionisti secondo le direttive della Federazione svizzera dei samaritani (FSS) nonché dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) sia rispettata e venga verificata presso le associazioni di samaritani. A tale scopo, la commissione per la formazione e il perfezionamento FCAGS deve procedere ogni anno ad almeno un controllo di qualità (frequenza di un corso, verifica dei servizi samaritani, partecipazione a un'esercitazione) in ciascuna regione;
- su domanda dell'Ufficio della protezione civile, siano a disposizione da due a cinque monitori samaritani e istruttori samaritani per la formazione delle sezioni sanitarie di pronto intervento (formazione supplementare di sanitario della protezione civile e corsi di perfezionamento);
- le associazioni di samaritani vengano sostenute nello sviluppo di un'organizzazione di first responder conformemente alla strategia cantonale first responder;
- su domanda le organizzazioni locali dei samaritani mettano a disposizione figuranti (massimo 30) in caso di esercitazioni sovraregionali o cantonali di intervento o di allarme organizzate dalla protezione della popolazione e che il moulage sia realizzato secondo le istruzioni di chi dirige l'esercitazione;
- possa essere sviluppata e consolidata la collaborazione con i comuni e i pompieri locali.

La FCAGS si impegna affinché le associazioni grigionesi di samaritani collaborino con i pompieri locali al fine di garantire la prima assistenza dei pazienti (fino all'arrivo dei mezzi di salvataggio professionali).

Nell'organizzazione del lavoro si orienta agli standard attuali della Federazione svizzera dei samaritani.

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

La FCAGS provvede affinché i membri attivi dell'associazione (monitori samaritani, monitori di corsi) nonché gli istruttori attivi frequentino i perfezionamenti professionali annuali (un giorno all'anno).

ORGANIZZAZIONE

La FCAGS è un'associazione senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC; RS 210) con sede presso il domicilio del membro della presidenza che rappresenta l'associazione verso l'esterno.

La FCAGS è membro attivo della Federazione svizzera dei samaritani (FSS).

COLLABORAZIONE

Le associazioni grigionesi di samaritani collaborano con i servizi di salvataggio regionali in relazione alla creazione di organizzazioni di first responder.

In caso di interventi dei pompieri, le associazioni grigionesi di samaritani collaborano con i comuni e i pompieri locali al fine di garantire la prima assistenza a persone malate o infortunate fino all'arrivo dei mezzi di salvataggio professionali.

In occasione di numerosi grandi eventi, le associazioni di samaritani provvedono al servizio sanitario in conformità al regolamento "posto samaritano" della Federazione svizzera dei samaritani.

FINANZIAMENTO E INDENNIZZO

La FCAGS viene indennizzata dal Cantone dei Grigioni con un importo forfetario.

Per l'intervento dei loro membri (ad es. partecipazione a esercitazioni cantonali di intervento e di allarme) il Cantone indennizza i quadri dell'associazione dei samaritani con una diaria stabilita dell'accordo pari a 100 franchi per giorno di intervento e i figuranti con 50 franchi per giorno di intervento. Per un intervento fino a quattro ore i membri vengono indennizzati con una diaria dimezzata.

4.2.2.2. Organizzazioni non aventi diritto a sussidi

Le organizzazioni indicate di seguito non dispongono di un riconoscimento del Governo e pertanto non ricevono sussidi cantonali.

4.2.2.2.1 Guardia aerea svizzera di soccorso

La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) effettua il soccorso aereo nel Cantone.

COMPITI

Il compito della Rega consiste nel trasportare la persona malata o infortunata al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave, nel rispetto della libera scelta del medico e dell'ospedale.

REQUISITI

I requisiti sono contenuti nelle direttive dell'IAS concernenti il riconoscimento di servizi ambulanza.

In occasione di ciascun intervento, l'equipaggio di un elicottero di salvataggio deve essere composto da: paramedico, personale infermieristico diplomato (pilota) e medico d'urgenza.

ORGANIZZAZIONE

La Rega è una fondazione umanitaria e di utilità pubblica ai sensi degli art. 80 segg. CC. L'ente fondatore della Rega è la Guardia Aerea Svizzera di Soccorso (GASS).

MOBILITAZIONE E COLLABORAZIONE

Tutti gli interventi di salvataggio con l'ausilio di elicotteri e aeroplani vengono disposti e coordinati dalla centrale operativa della Rega 1414 (art. 38 OLCA).

La centrale operativa 1414 lavora in stretta collaborazione con la CES 144. Le chiamate in arrivo alla CES 144 vengono inoltrate alla centrale operativa della Rega.

La Rega collabora con gestori di elicotteri privati idonei. La responsabilità al riguardo spetta alla Rega.

In caso di interventi primari su piste da sci, in caso di incidenti in montagna e durante la pratica dello sci escursionismo nonché in caso di valanghe, HeliBernina sostiene la Rega con elicotteri provvisti di una dotazione medica completa e di un equipaggio adeguatamente formato.

FINANZIAMENTO

Gli interventi della Rega vengono finanziati mediante contributi di benefattori, donazioni e mediante il contributo dell'assicurazione malattie obbligatoria (art. 26 seg. OPre). Vi si aggiunge l'eventuale finanziamento da parte della persona trasportata.

4.2.2.2 Imprese che gestiscono funivie (attività estiva)

Diverse imprese che gestiscono funivie mantengono operativo un servizio di salvataggio in caso di incidenti durante i periodi di attività estiva sulle piste di freeride (ad es. Davos Klosters Bergbahnen AG sulle piste di freeride dal Gotschnaboden verso Klosters) e nei bike park (ad es. Lenzerheide Bergbahnen AG nel bike park di Lenzerheide).

4.2.2.3 Organizzazioni con un mandato di prestazioni attribuito per legge

4.2.2.3.1 Pompieri

La legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC 840.100) disciplina oltre alla protezione di persone, animali, oggetti e dell'ambiente dai pericoli e dagli effetti di incendi, fumo, esplosioni e danni della natura, anche l'intervento dei pompieri quale lotta contro i sinistri in generale (art. 1 della legge sulla protezione antincendio).

COMPITI

Conformemente all'art. 23 cpv. 1 lett. c della legge sulla protezione antincendio, nella ricerca e nel salvataggio di persone e animali i corpi pompieri intervengono nella lotta contro i sinistri in generale ai sensi dell'art. 1 della legge sulla protezione antincendio.

Nel quadro della lotta contro i sinistri, i pompieri prestano in particolare aiuto e si fanno carico di compiti di recupero su strade, impianti ferroviari e in gallerie (ad es. liberazione di persone rimaste incastrate all'interno di veicoli).

ORGANIZZAZIONE

Nel Cantone dei Grigioni i corpi pompieri sono organizzati in sette circondari dei quali fanno parte attualmente 56 organizzazioni con ca. 4'000 militi.⁴ A diversi corpi pompieri comunali e aziendali è stato affidato il compito di fungere da centro di soccorso. Per interventi di salvataggio su strade, impianti ferroviari e in galleria e per il settore NBC sono ad esempio a disposizione complessivamente 30 centri di soccorso dotati di mezzi di salvataggio pesanti.

COLLABORAZIONE, MOBILITAZIONE, FORMAZIONE

I corpi pompieri comunali sostengono i servizi di salvataggio fornendo aiuto nello svolgimento di compiti specifici (ad es. il recupero di persone con mezzi pesanti). A seconda delle necessità cooperano con altre organizzazioni di salvataggio.

I corpi pompieri comunali prestano aiuto reciproco nella lotta contro i sinistri in generale e si sostengono a vicenda.

Tramite il numero d'emergenza 118 i corpi pompieri vengono allarmati e mobilitati per tutti gli interventi dalla centrale d'intervento della Polizia cantonale.

Durante la formazione di base, ai militi dei corpi pompieri vengono trasmesse nozioni relative a misure di pronto soccorso (bendaggi, decubito, Basic Life Support [misure base di rianimazione cardio-polmonare], emostasi, ecc.). I militi acquisiscono eventuali conoscenze approfondite di aiuto d'emergenza frequentando corsi privati.

FINANZIAMENTO

Le azioni di recupero, di ricerca e di salvataggio, per quanto possibile, devono essere fatturate al beneficiario a seconda dell'onere (art. 34 legge sulla protezione antincendio).

4.2.2.3.2 Polizia cantonale

COMPITI

Conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. e della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol; CSC 613.000), la Polizia cantonale deve aiutare persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d'emergenza.

La Polizia cantonale garantisce il coordinamento dell'intervento quando un incidente o un'emergenza richiede l'intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni (art. 2 cpv. 1 lett. f LPol).

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

La trasmissione di conoscenze sanitarie di base (misure d'emergenza come decubito, bendaggi, ecc.) rientra nella formazione e nel perfezionamento professionale dei collaboratori della Polizia cantonale.

⁴ <https://gvg.gr.ch/gvg-feuerwehr-feuerwehrorganisation> (consultato il 30 ottobre 2018).

La Polizia cantonale dispone inoltre dei seguenti specialisti che intervengono nell'ambito del salvataggio: conducenti di cani, capo impiego elicotteri (CIE) nonché specialisti di montagna della polizia alpina.

ORGANIZZAZIONE

Nei Grigioni la Polizia cantonale è presente in 27 ubicazioni.

COLLABORAZIONE, ALLARME

La Polizia cantonale coopera con tutte le altre organizzazioni di salvataggio.

La Polizia cantonale dispone di una propria centrale d'intervento, che può essere raggiunta mediante il numero d'emergenza 117.

FINANZIAMENTO

Chi causa misure di polizia può essere obbligato a rimborsarne le spese (art. 35 cpv. 1 LPol).

4.2.2.3.3 Ufficio del militare e della protezione civile

CARE TEAM GRISCHUN

Le spiegazioni relative al Care Team Grischun sono indicate separatamente al numero 4.2.2.3.6.

SALVATAGGIO IN PROFONDITÀ

La compagnia d'intervento cantonale dispone di un'unità di salvataggio in profondità per interventi di salvataggio e di aiuto mediante speciali tecniche di salvataggio, messa in sicurezza e recupero. L'unità interviene in primo luogo in caso di terremoti, esplosioni e crollo di edifici. Può essere impiegata anche a sostegno dei partner nel servizio di salvataggio. I membri dell'unità di salvataggio in profondità sono militi della protezione civile con conoscenze nei settori soccorso alpino o salvataggio da funivie, specialisti di arrampicata, ecc. L'unità di salvataggio in profondità si esercita e si allena in stretta collaborazione con REDOG. Per gli interventi di localizzazione e di salvataggio di persone che si trovano sotto le macerie, lavora in conformità allo standard tecnico di un team USAR (Urban Search and Rescue: ricerca e salvataggio in ambito urbano) Medium.

4.2.2.3.4 Gestori di funivie e scilift (attività invernale)

COMPITI

I gestori di funivie e scilift devono localizzare, soccorrere e salvare persone infortunate sulle discese per gli sport sulla neve nonché trasportarle fino alla stazione a valle o al fondovalle (art. 39 OLCA).

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, le imprese che gestiscono funivie e scilift hanno l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci rispettivamente sulle discese per gli sport sulla neve. Un servizio di salvataggio ben organizzato ed efficiente

rappresenta parte integrante dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione (DTF 121 III 358).

Conformemente alle direttive per la pianificazione, la gestione e la manutenzione delle discese da sport sulla neve della Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve SKUS (di seguito direttive SKUS, edizione 2015), l'obbligo di salvataggio delle imprese si estende anche alle installazioni speciali (quali snowpark, slowlope e kidpark).

Conformemente all'art. 6 seg. della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone (art. 7 cpv. 1 LTV). Conformemente all'art. 5 cpv. 2 del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (CSC 873.400), i Cantoni rilasciano le autorizzazioni dopo che gli impianti pronti per l'esercizio sono stati verificati in base alle prescrizioni del concordato e del relativo regolamento non pubblicato. Conformemente all'art. 52 del regolamento, per gli scilift deve essere organizzato un servizio di salvataggio. I compiti dei servizi di soccorso si conformano ai n. 42 segg. delle direttive SKUS. Secondo queste ultime, il servizio del soccorso deve prestare i primi soccorsi e provvedere all'evacuazione degli utenti feriti sulle piste e sugli itinerari nonché sulle installazioni speciali (quali snowpark, slowlope e kidpark). Anche l'evacuazione degli utenti vittime d'incidenti nella zona non controllata è, nel limite del possibile, effettuata dal servizio di soccorso, per quanto non sia intrapresa dalle stazioni di salvataggio del Club Alpino Svizzero. Sulla base delle direttive SKUS, la Commissione delle questioni giuridiche relative alle discese da sport sulla neve di Funivie Svizzere ha formulato le direttive "L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve" (cfr. numero 11 relativo ai compiti e all'organizzazione dei servizi di salvataggio).

Chi intende gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori (art. 3 seg. della legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, legge sugli impianti a fune, LIFT; RS 743.01), per ottenere l'autorizzazione di esercizio è tenuto a dimostrare che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d'esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro (art. 44 dell'ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone [ordinanza sugli impianti a fune, OIFT; RS 743.011]).

Non esiste una giurisprudenza così come non esistono direttive legali concernenti la gestione di servizi di salvataggio da parte delle imprese che gestiscono funivie e scilift al di fuori delle discese da sport sulla neve.

MOBILITAZIONE, PRONTEZZA OPERATIVA, EQUIPAGGIAMENTO NONCHÉ FORMAZIONE PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA

I servizi di salvataggio delle imprese che gestiscono funivie e scilift vengono mobilitati direttamente o tramite la CES 144.

Conformemente alle direttive "L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve" di Funivie Svizzere, le misure di soccorso devono essere intraprese esclusivamente da pattugliatori formati specificamente per questo compito ed equipaggiati di

conseguenza. Sempre rispettando il principio di proporzionalità, il numero di pattugliatori impiegati deve essere determinato, in maniera generale, a seconda delle condizioni concrete e, in particolare, a seconda della frequentazione prevedibile delle discese demarcate. L'associazione di categoria Funivie Svizzere organizza corrispondenti corsi di formazione per il servizio piste e il servizio di salvataggio. I corsi di formazione hanno una struttura modulare e durano ognuno da una a due settimane. Il corso centrale A attribuisce il diploma di pattugliatore A e comprende i contenuti seguenti: pronto soccorso, valutazione del pericolo di caduta di valanghe e salvataggio, evacuazione via terra e con l'elicottero, obbligo di garantire la sicurezza della circolazione, comunicazione con gli ospiti e durante le azioni di salvataggio, tecnica alpinistica. Il corso centrale B attribuisce il diploma di pattugliatore B e comprende i contenuti seguenti: valutare l'influsso delle condizioni climatiche sul pericolo di valanghe, valutare la stratificazione della coltre nevosa e il pericolo di valanghe, adottare le necessarie misure di protezione e precauzionali in caso di pericolo di valanghe, avviare misure immediate in caso di soccorso a seguito di una valanga, attuare misure di pronto soccorso su persone travolte da una valanga. Il corso centrale C attribuisce il diploma di pattugliatore delle piste C e si conclude con l'esame federale di professione "specialista del servizio piste e soccorso". Il contenuto della formazione è costituito dalla direzione tecnica e amministrativa del servizio piste e soccorso, dalla preparazione e dalla manutenzione del comprensorio per gli sport invernali, dalla sicurezza all'interno di tale comprensorio, dall'organizzazione e dal coordinamento del distacco artificiale di valanghe, dalla tecnica di salvataggio ampliata sulle piste e fuoripista. A seconda del comprensorio sciistico, le imprese che gestiscono le funivie richiedono il diploma di pattugliatore A, B o C. La partecipazione ai corsi di perfezionamento professionale organizzati dalle imprese che gestiscono funivie di una regione rappresenta un presupposto affinché il corrispondente diploma di pattugliatore rimanga valido. Durante gli orari di esercizio deve essere predisposto un servizio di picchetto che possa essere mobilitato il più in fretta e nel modo più semplice possibile. Piccoli scilift sul fondovalle devono disporre di un servizio di salvataggio, non però di pattugliatori formati, poiché le misure di salvataggio possono essere attuate da un'altra organizzazione, quale ad esempio il Soccorso Alpino Svizzero.

4.2.2.3.5 Gestori delle infrastrutture ferroviarie

DIRETTIVE LEGALI

Secondo la legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), la pianificazione degli interventi, la formazione delle forze d'intervento e l'approntamento del materiale in caso di incidenti e incendi rappresentano compiti cui sono chiamati a provvedere in comune gli enti di difesa pubblici e i gestori delle infrastrutture (GI) interessati. Il sostegno dei gestori dell'infrastruttura è necessario in particolare per il recupero di vittime o feriti (FF 2011, p. 855).

Conformemente all'art. 32a Lferr, i gestori dell'infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all'intervento sugli impianti ferroviari. A questo scopo i gestori dell'infrastruttura devono concludere con i Cantoni convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull'assunzione delle relative spese (art. 32a cpv. 2 Lferr). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazio-

ne all'intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento (art. 32a cpv. 3 Lferr).

Conformemente agli art. 6 e 7 dell'ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa (corpi pompieri e servizi di difesa chimica) per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD; RS 742.162), i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica adottano preparativi commisurati ai rischi per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari e per garantire che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti (art. 6 e 7 cpv. 1 OMD). Gli addetti mobilitabili dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica devono disporre della formazione necessaria per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni (art. 7 cpv. 2 OMD).

DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALL'ACCORDO TRA I GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E I CANTONI CONFORMEMENTE ALL'ART. 32A DELLA LEGGE FEDERALE SULLE FERROVIE

CONTENUTO DISCIPLINATO

Nelle disposizioni generali della convenzione tra i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i Cantoni conformemente all'art. 32a della legge federale sulle ferrovie ("Vereinbarung zwischen den Eisenbahn-Infrastrukturbetreiberinnen und den Kantonen gemäss Art. 32a Eisenbahngesetz", allegato 1, versione 11, 16.12.2013) vengono disciplinate le prestazioni di base e formative dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica nonché dei GI interessati e l'assunzione delle spese in vista della gestione di eventi su impianti ferroviari dei gestori di infrastrutture ferroviarie nel Cantone (traffico di persone e di merci, incl. lavori di manutenzione e costruzione). L'accordo definisce l'entità e la qualità delle prestazioni di base commissionate, disciplina la collaborazione tra servizi di difesa propri della ferrovia e i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica e stabilisce le procedure in caso di evento. Per i corpi pompieri e i servizi di difesa chimica vengono definiti tempi di partenza compresi tra 45 e 150 minuti differenziati in base al rischio e all'accessibilità del luogo dell'evento. Con la stipula della convenzione vengono soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 32a Lferr nonché all'OMD.

COMPITI DEGLI ENTI DI DIFESA

I compiti degli enti di difesa vengono disciplinati nell'accordo tra l'altro come segue:

In azione

In caso di incidenti ed eventi che coinvolgono il traffico delle persone, gli enti di difesa garantiscono l'intervento tecnico per il salvataggio delle vite sugli impianti ferroviari dei GI interessati nel Cantone.

A questo scopo, in collaborazione con i servizi di difesa dei GI interessati, adempiono i seguenti compiti:

- soccorso, salvataggio ed evacuazione immediati delle persone infortunate sugli impianti ferroviari

- la collaborazione con il capo intervento cantonale e gli altri capi di settore delle organizzazioni partner coinvolte (direzione del picchetto, capo intervento TSS e servizi partner ecc.)

Nella fase di preparazione

Gli enti di difesa garantiscono nell'area di intervento loro assegnata la prontezza d'intervento permanente per quanto riguarda le esigenze specifiche relative a un evento ferroviario, anche in caso di condizioni difficili (notte, maltempo, intervento in galleria ecc.).

Essi garantiscono che i loro membri abbiano familiarità con le condizioni locali (conoscenze del posto). Orientano la formazione di base e il perfezionamento professionale aggiuntivi specifici in ambito ferroviario alle conoscenze tecniche dell'intervento su impianti ferroviari.

COMPITI DEI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE

In caso di evento, il GI interessato deve provvedere affinché il numero di emergenza 118 venga informato immediatamente e i mezzi propri della ferrovia vengano mobilitati.

Il Cantone, rappresentato dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG), ha stipulato accordi complementari alle disposizioni generali dell'accordo tra i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e i Cantoni conformemente all'art. 32a della legge federale sulle ferrovie (Vereinbarung zwischen den Eisenbahn-Infrastrukturbetreiberinnen und den Kantonen gemäss Art. 32a Eisenbahngesetz) del 16 dicembre 2013 con la Ferrovia retica SA e la Matterhorn Gotthardbahn.

Secondo l'accordo del 16 dicembre 2015, tra la FR e il Cantone erano state definite direttive specifiche concernenti la formazione in deroga alle disposizioni generali. Inoltre, poiché la FR sviluppa una propria strategia per dei punti d'appoggio gestiti in collaborazione con l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, è previsto che gli impianti ferroviari in qualsiasi punto della rete della FR possano essere raggiunti in 60 minuti. Tramite otto basi (Arosa, Bergün/Bravuogn, Ilanz, Klosters Platz, Samedan/Pontresina, Susch/Lavin, Thusis, Poschiavo) la strategia garantisce che in 60 minuti dall'allarme due squadre di primo intervento, formate da membri della Polizia cantonale, del servizio ambulanza, dei pompieri ed eventualmente di collaboratori della FR, giungano sul posto dell'evento con i mezzi necessari per soccorrere e salvare persone.

In caso di incidenti ferroviari sulla tratta Disentis-Andermatt, in base all'accordo del Cantone, rappresentato dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, con la Matterhorn Gotthardbahn dell'8 maggio 2017, vengono sempre chiamate due basi (Andermatt e Sursassiala).

4.2.2.3.6 Care Team Grischun

COMPITI

Per persone fortemente colpite da un'emergenza al punto da necessitare di un aiuto psicologico d'urgenza, il Cantone mette a disposizione specialisti del Care Team Grischun per il primo aiuto psicologico (art. 41 OLCA).

Il Care Team Grischun interviene in caso di vittime primarie (vittime, testimoni) e vittime terziarie (parenti delle vittime) e a seconda dei bisogni presta il proprio servizio nel primo breve periodo dopo l'evento (intervento acuto).

Per l'assistenza di vittime secondarie sono in linea di principio responsabili le organizzazioni di primo intervento come la polizia, i pompieri e i servizi ambulanza. Di norma essi formano tra le proprie fila relativi peer (forze d'intervento). Gli psicologi d'urgenza o caregiver possono venire mobilitati tramite la CES 144 a sostegno dei peer che forniscono assistenza immediata alle forze d'intervento traumatizzate.

REQUISITI

I caregiver sono specialisti dei gruppi professionali psicologia, psichiatria, lavoro sociale e assistenza spirituale. Gli psicologi d'urgenza dispongono di una formazione supplementare per l'aiuto psicologico d'urgenza della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).

Tutti i membri del Care Team Grischun partecipano a una giornata introduttiva - durante la quale vengono presentati loro i compiti, le direttive d'intervento, le strutture e i processi - nonché a corsi specialistici dell'Ufficio federale della protezione della popolazione a Schwarzenburg, i quali vengono organizzati in collaborazione con la Fondazione CareLink (organizzazione di assistenza indipendente senza scopo di lucro).

La direzione organizza annualmente almeno un corso di ripetizione di un giorno per tutti i caregiver e gli psicologi d'urgenza.

Il Care team Grischun adempie dal 2009 le direttive nazionali della Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU)⁵.

ORGANIZZAZIONE

A livello organizzativo il Care team Grischun è subordinato all'Ufficio del militare e della protezione civile (UMPC). La direzione del Care Team Grischun si compone della direzione amministrativa e di quella specialistica. L'UMPC è competente per la direzione amministrativa. La direzione specialistica è attualmente delegata a un medico responsabile dei Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR). Nel quadro delle loro possibilità, i SPGR mettono a disposizione del Care team Grischun personale specializzato quali membri (caregiver) o psicologi d'urgenza.

Il Care Team Grischun è suddiviso nelle cinque regioni Rhein, Surselva, Mesolcina, Engiadina e Mittelbünden.

Le prestazioni nel settore dell'aiuto psicologico d'urgenza nella regione ospedaliera Mesolcina-Calanca sono state delegate al Cantone Ticino con accordo del 13 gennaio / 23 febbraio 2017 tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni.

⁵ Rete nazionale per l'aiuto psicologico d'urgenza (RNAPU), Einsatzrichtlinien und Ausbildungsstandards für die psychologische Nothilfe, Berna 2013: www.ksd-ssc.ch > download (consultato il 30.10.2018)

COLLABORAZIONE, MOBILITAZIONE

I Care Team Grischun viene mobilitato tramite la CES 144.

I caregiver non prestano servizio di picchetto. I loro indirizzi, inseriti in una corrispondente banca dati, possono essere richiesti alla CES 144. Le assenze non sono registrate. Gli indirizzi vengono tenuti a giorno dalla direzione amministrativa.

FINANZIAMENTO E INDENNIZZO

Quali militi della protezione civile che prestano volontariamente servizio di protezione civile conformemente all'art. 15 LPPC, i membri del Care Team Grischun ricevono indennità di perdita di guadagno (IPG).